SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 23 novembre 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 settembre 2018.

Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e successive modifiche e, in particolare:

il considerando 3 che intende rafforzare taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, quali il controllo all'interno del mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana;

il considerando 12, che prevede che un sistema efficiente di tracciabilità agevola alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare gli operatori economici; garantire la rintracciabilità di un prodotto cosmetico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l'efficienza;

il considerando 19, ove si ritiene opportuno precisare le informazioni che devono essere a disposizione delle autorità competenti;

il considerando 54, che ritiene necessaria un'efficace vigilanza sul mercato per garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento;

il considerando 56, che non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, l'insediamento di operatori economici nel settore dei prodotti cosmetici;

l'art. 1, secondo il quale ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare le disposizioni del regolamento al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato ed un livello elevato di tutela della salute umana;

l'art. 13, che istituisce un nuovo sistema di notifica centralizzata al portale Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) dei prodotti cosmetici commercializzati sul territorio comunitario;

l'art. 19, comma 4, che prevede che gli Stati membri stabiliscano le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni da riportare in etichetta per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata;

l'art. 22, che prevede che gli Stati membri vigilino sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato e che impone che gli Stati membri conferiscano alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato;

Visto il regolamento (CE) della Commissione del 10 luglio 2013, n. 655/2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 25 novembre 2013, n. 2013/674/UE, relativa alle linee guida sull'allegato I del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 16:

comma 5, che demanda a un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione:

comma 6, che affida a un decreto del Ministro della salute il compito di regolamentare gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici»;

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 1986, recante «Modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali preparati», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1987;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 113 e 114 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici» e, in particolare, l'art. 19 che prevede che nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 11, commi da 1 a 6, 9-*bis* e 9-*ter* della legge n. 713 del 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e dell'art. 2, comma 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125»;
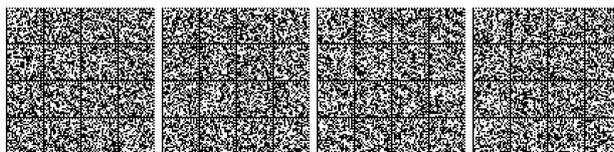
Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2015 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, gli articoli 36 e 46;

Ritenuto, stante la stretta connessione tra i contenuti dei decreti previsti dall'art. 16, commi 5 e 6, della citata legge n. 97/2013, di disciplinare in un unico provvedimento le procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione e gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del citato regolamento (CE);

Dato atto di quanto previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente l'inizio di una attività imprenditoriale, commerciale o artigianale attraverso la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Ritenuto necessario, anche in considerazione di quanto sopra premesso, di dover procedere all'acquisizione delle informazioni utili per realizzare un registro dei siti di produzione dei prodotti cosmetici stabiliti nel territorio nazionale, ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza e sorveglianza di cui all'art. 16, comma 6, della citata legge n. 97 del 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 20 settembre 2018 (Rep. Atti n. 169/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi incluse le attività connesse ai controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti a espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009.

TITOLO I

PROCEDURE DI CONTROLLO DEL MERCATO INTERNO DEI PRODOTTI COSMETICI, IVI INCLUSE LE ATTIVITÀ CONNESSE AI CONTROLLI DEI PRODOTTI STESSI, DEGLI OPERATORI DI SETTORE E DELLE BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE

Art. 3.

Modalità di indicazione delle informazioni di cui all'art. 19 del regolamento (CE) n. 1223/2009 per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata

1. Per i prodotti cosmetici di cui all'art. 2 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009 messi a disposizione sul mercato nazionale, le informazioni di cui al successivo art. 19, paragrafo 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)*, e paragrafi 2, 3 e 4, vanno indicate in lingua italiana. Qualora le indicazioni di cui al presente comma siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana fedeli nel contenuto al testo originale, e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

2. Anche ai prodotti cosmetici non preconfezionati o ai cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, si applicano per la fase di confezionamento ed etichettatura le disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009.

3. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, le informazioni di cui all'art. 19, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1223/2009 devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario a cura di colui che, nell'attività di «messa a disposizione sul mercato», fornisce a titolo oneroso o gratuito il prodotto cosmetico all'utilizzatore finale, oppure tali prodotti devono essere venduti unitamente a un foglio riportante le indicazioni di cui al predetto art. 19, paragrafo 1.

4. In fase di etichettatura dei prodotti cosmetici non preconfezionati o dei cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana, si applicano le disposizioni dell'art. 19 paragrafi 2, 3, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Art. 4.

Competenze del Ministero della salute in materia di controlli

1. Il Ministero della salute, in qualità di autorità nazionale competente, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009, all'in-

terno del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome in base alla propria attività istituzionale e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, svolge i seguenti compiti:
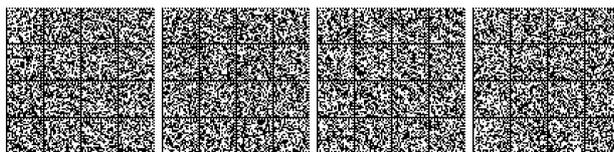
a) richiede le informazioni di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 1223/2009;

b) definisce il piano pluriennale di controllo, da approvare con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, contenente: ruoli e responsabilità di tutti gli attori del sistema nazionale dei controlli; obiettivi, criteri di priorità, modalità e procedure di esecuzione delle attività di controllo nonché delle attività di campionamento; i criteri per l'individuazione dei laboratori per l'effettuazione delle analisi; le modalità di rendicontazione periodica delle predette attività; i termini e le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;

c) cura la raccolta delle risultanze delle attività svolte dalle amministrazioni ed enti dello Stato e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 5 del presente decreto. Le risultanze di tale attività sono utilizzate anche ai fini del riesame e della valutazione di cui al quarto paragrafo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1223/2009;

d) assicura l'operatività e il coordinamento del sistema dei controlli, costituito da amministrazioni ed enti dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, al fine di garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale del regolamento (CE) n. 1223/2009;

e) in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione degli articoli 36 e 46 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 citato in premessa, il piano pluriennale di cui alla lettera *b)* definisce i termini e le modalità di raccolta e trasmissione al Ministero della salute dei casi di intossicazione da cosmetici gestite dai Centri antiveleno (CAV) operanti sul territorio italiano e, in particolare, da quelli di cui all'art. 34 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009, al fine di adottare misure correttive o preventive a tutela della salute pubblica, anche in considerazione delle disposizioni dell'art. 3 del predetto regolamento (CE) n. 1223/2009;

f) assicura l'adempimento degli obblighi informativi alla Commissione europea di cui all'art. 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1223/2009;

g) ricorre a forme di collaborazione con enti pubblici, università o altri enti operanti nel settore di studio e ricerca pubblica, previa definizione della ripartizione delle attività e dei termini e delle condizioni secondo cui le medesime collaborazioni devono essere portate a compimento;

h) stabilisce e mantiene i rapporti ufficiali con gli organi comunitari;

i) sulla scorta dei dati raccolti ai sensi della lettera *b)*, adotta le misure di sicurezza a livello nazionale previste dalle disposizioni di cui al Capo VIII del citato regolamento (CE) n. 1223/2009. In sede di esame delle informazioni di cui al primo e secondo paragrafo dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 1223/2009, il Ministero della salute si avvale, se del caso, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità o di altri idonei enti ed organi pubblici.

Art. 5.

Competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di controlli

1. Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano spettano, in materia di controlli dei prodotti cosmetici, le funzioni e i compiti amministrativi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali, nonché l'elaborazione e l'adozione di piani regionali di controllo.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano l'attuazione, per quanto di competenza, del piano pluriennale di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*.

Art. 6.

Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi incluse le attività connesse ai prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.

1. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, i Nuclei Antisofisticazione e Sanità del Corpo Carabinieri (NAS), la Guardia di finanza, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF-SANS), effettuano i controlli all'interno del mercato dei cosmetici messi a disposizione sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 e per le finalità di cui all'art. 1 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, procedono nel rispetto dei ruoli e responsabilità indicati nel piano pluriennale di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*:

a) alla verifica della rispondenza dei prodotti cosmetici sul mercato all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1223/2009;

b) alla verifica dell'ottemperanza da parte degli operatori economici (persone responsabili e distributori) alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1223/2009;

c) all'identificazione e verifica della catena di fornitura di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1223/2009;

d) alla verifica del rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1223/2009;

e) al prelievo di campioni e all'esecuzione di analisi dei prodotti cosmetici, conformemente all'art. 12 del regolamento (CE) n. 1223/2009;

f) al controllo delle notifiche al portale CPNP ai sensi degli articoli 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1223/2009;

g) alla verifica dell'etichettatura e della corretta informazione del consumatore ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Art. 7.

Verifiche ispettive, controlli e campionamenti

1. Nell'ambito delle attività di controllo, le autorità preposte possono richiedere dati o informazioni alle persone responsabili e ai distributori. Qualora la persona responsabile abbia sede fuori dall'Italia, l'autorità preposta a richiedere i dati è il Ministero della salute, anche su segnalazione dell'autorità di controllo.
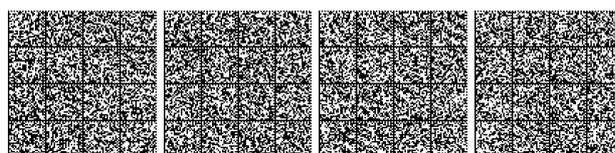
2. Le Regioni e le Province autonome, attraverso le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, le amministrazioni e gli enti dello Stato, assicurano la pianificazione territoriale delle attività di controllo di propria competenza sulla base dei criteri e delle modalità individuate nella programmazione pluriennale di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*.

3. Il prelievo di campioni deve avvenire con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1986 e successive modifiche e comunque nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1223/2009 e può essere effettuato presso i siti di produzione e di immagazzinamento compresi quelli degli importatori e di tutti gli anelli della catena di distribuzione incluso il dettagliante, nonché nei luoghi di alto consumo di prodotti cosmetici.

4. I metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto delle attività di controllo in assenza di una legislazione comunitaria applicabile, fanno riferimento alle pertinenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ovvero, a quelli sviluppati conformemente a protocolli scientifici, oppure alla bibliografia internazionale e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1223/2009.

TITOLO II

ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI CHE GLI OPERATORI DEL SETTORE SONO TENUTI A ESPLETARE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 21, 22 E 23 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica esclusivamente a colui che produce in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 1223/2009, ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi qualora trattasi di messa a disposizione del prodotto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *g)*, del citato regolamento (CE) n. 1223/2009.

2. Ai fini del presente titolo per produzione di prodotti cosmetici si intende l'effettuazione di una o più fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell'imballaggio secondario e l'etichettatura.

3. Le fasi di lavorazione, trasformazione e ripartizione nel recipiente finale di semilavorati importati da Paesi terzi, finalizzate alla produzione di prodotti cosmetici, rientrano nella attività di cui al presente articolo.

Art. 9.

Comunicazione dei produttori di cosmetici sul territorio italiano ai fini delle attività di vigilanza e sorveglianza

1. Fermo restando che i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, dovranno presentare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, per il tramite dello Sportello unico del Comune competente per territorio, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riportata in premessa, e successive modificazioni, ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza e sorveglianza, i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di produzione di cosmetici, devono inviare, per ciascun sito coinvolto, una comunicazione contenente almeno le seguenti informazioni:

a) nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo del sito di produzione, recapiti completi di numero di telefono, eventuale fax, indirizzo di posta elettronica certificata;

b) elenco delle categorie di prodotti cosmetici oggetto della produzione, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 1223/2009;

c) indicazione delle attività svolte nel sito di produzione, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata mediante posta elettronica certificata, utilizzando il modello approvato con successivo provvedimento del direttore della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e alla regione ove si trova il sito di produzione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9 si applica anche agli operatori che hanno precedentemente adempiuto ai sensi dell'art. 10 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1, che hanno avviato l'attività di produzione di cosmetici di cui al secondo comma del medesimo art. 8 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, devono inviare la comunicazione di cui all'art. 9 entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo.
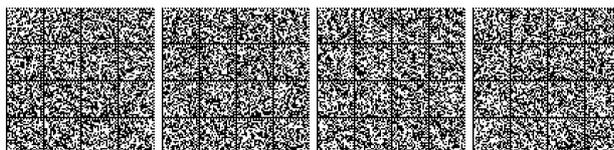
3. Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di controllo previsto dall'art. 4, l'autorità competente, le amministrazioni e gli enti dello Stato e le Regioni e Province autonome effettuano i controlli previsti ai sensi dell'art. 22 del citato regolamento (CE) n. 1223/2009, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e sulla base di criteri di priorità da esse definiti.

4. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 11, commi da 1 a 6, 9-*bis* e 9-*ter* della citata legge n. 713 del 1986.

5. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2018

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg.ne n. 1-3303

18A07468

DECRETO 4 ottobre 2018.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS Istituto Auxologico Italiano, in Milano, nella disciplina di «medicina della riabilitazione» sottospecialità «patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto 9 dicembre 2015 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Istituto Auxologico italiano per la disciplina medicina della riabilitazione sottospecialità patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento, per le seguenti sedi:

Istituto scientifico ospedale S. Luca, via Spagnoletto n. 3 - Milano, con sedi distaccate presso il Polo di neuroriabilitazione di via Mercalli e presso il Centro di ricerca e cura dell'invecchiamento di via Mosè Bianchi - Milano;

Istituto scientifico ospedale S. Michele, via Ariosto n. 13 - Milano, con sede distaccata presso il Centro di ricerche e tecnologie biomediche di Cusano Milanino (Milano);

Istituto scientifico ospedale S. Giuseppe, strada Cadorna n. 90 - Piancavallo (Verbania), con sede distaccata presso Villa Caramora (Verbania);

Centro diagnostico Meda, corso della Resistenza n. 23 - Milano,

estendendo, altresì, il riconoscimento del carattere scientifico nella medesima disciplina per le ulteriori sedi:

ospedale Capitanio, via Mercalli n. 28 - Milano;

Centro diagnostico e di ricerche San Carlo, via Pier Lombardo n. 22 - Milano;

Centro diagnostico e di ricerche di Pioltello (Milano), via San Francesco angolo strada Cassanese;

Vista la nota prot. n. 72 del 21 settembre 2017 con la quale l'Istituto Auxologico italiano ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina medicina della riabilitazione sottospecialità Patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento per le sedi di cui al predetto decreto ministeriale;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato istituto in data 6 marzo, 7 marzo e 11 aprile 2018 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 31 ottobre 2017, come modificato dal D.D. 26 gennaio 2018;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. A1. 2018.0221950 del 19 settembre 2018 con la quale il presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Istituto Auxologico italiano (partita IVA n. 02703120150), con sede legale in Milano, via Ariosto n. 13, per la disciplina medicina della riabilitazione sottospecialità patologie auxo-endocrino-metaboliche, neurocardiovascolari e dell'invecchiamento, per le seguenti sedi:

Istituto scientifico ospedale S. Luca, via Spagnoletto n. 3 - Milano, con sedi distaccate presso il Polo di neuroriabilitazione di via Mercalli e presso il Centro di ricerca e cura dell'invecchiamento di via Mosè Bianchi - Milano;

Istituto scientifico ospedale S. Michele, via Ariosto n. 13 - Milano, con sede distaccata presso il Centro di ricerche e tecnologie biomediche di Cusano Milanino (Milano);

Istituto scientifico ospedale S. Giuseppe, strada Cadorna n. 90 - Piancavallo (Verbania), con sede distaccata presso Villa Caramora (Verbania);

Centro diagnostico Meda, corso della Resistenza n. 23 - Milano;

ospedale Capitanio, via Mercalli n. 28 - Milano;

Centro diagnostico e di ricerche San Carlo, via Pier Lombardo n. 22 - Milano;

Centro diagnostico e di ricerche di Pioltello (Milano), via San Francesco angolo strada Cassanese.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 4 ottobre 2018

Il Ministro: GRILLO

18A07470

DECRETO 19 ottobre 2018.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione La Nostra Famiglia, in Bosisio Parini, nella disciplina di «medicina della riabilitazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato con decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 dicembre 2015, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico, relativamente alla disciplina di «Medicina della riabilitazione», dell'IRCCS di diritto privato «Eugenio Medea» dell'Associazione «La Nostra Famiglia», con sede legale in Ponte Lambro (Como), via Don Luigi Monza, 1, per la sede di Bosisio Parini (Lecco), viale Don Luigi Monza n. 20, ed esteso altresì il riconoscimento alle sedi di Conegliano (Treviso), via Costa Alta n. 7; Pieve di Soligo (Treviso), via Monte Grappa n. 96; Pasian di Prato (Udine), via Cialdini n. 29; San Vito al Tagliamento (Pordenone), via della Bontà n. 7; Udine - Presidio ospedaliero «Santa Maria della Misericordia», piazzale S.M. della Misericordia n. 15, limitatamente all'attività di tipo ambulatoriale; Brindisi, *ex* complesso ospedaliero «A. Di Summa», piazza A. di Summa s.n.c.;

Vista la nota del 30 ottobre 2017, con la quale l'Istituto ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale IRCCS, per la disciplina della «Medicina della riabilitazione», dell'Istituto «Eugenio Medea» dell'Associazione «La Nostra Famiglia», relativamente alle sedi di Bosisio Parini (Lecco), via Don Luigi Monza, n. 20; Conegliano (Treviso), via Costa Alta n. 7; Pieve di Soligo (Treviso), via Monte Grappa n. 96; Pasian di Prato (Udine), via Cialdini n. 29; San Vito al Tagliamento (Pordenone), via della Bontà n. 7; Brindisi, *ex* complesso ospedaliero «A. Di Summa», piazza A. Di Summa s.n.c.;

Vista la relazione redatta a seguito delle *site - visit,* effettuate presso le suddette sedi dell'Istituto in data 10 e 17 aprile 2018 e 8 e 9 maggio 2018, dagli esperti della commissione di valutazione nominata con i decreti ministeriali 6 febbraio 2018 e 8 marzo 2018;

Vista la nota, prot. n. 0221996, del 19 settembre 2018 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di «Medicina della riabilitazione» dell'IRCCS di diritto privato «Eugenio Medea» dell'Associazione «La Nostra Famiglia» (P.I. e C.F. 00307430132), con sede legale in Ponte Lambro (Como), via Don Luigi Monza n. 1, per le sedi di: Bosisio Parini (Lecco), via Don Luigi Monza n. 20; Conegliano (Treviso), via Costa Alta n. 7; Pieve di Soligo (Treviso), via Monte Grappa n. 96; Pasian di Prato (Udine), via Cialdini n. 29; San Vito al Tagliamento (Pordenone), via della Bontà n. 7; Brindisi, *ex* complesso ospedaliero «A. Di Summa», piazza A. Di Summa s.n.c.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 19 ottobre 2018

Il Ministro: GRILLO

18A07469
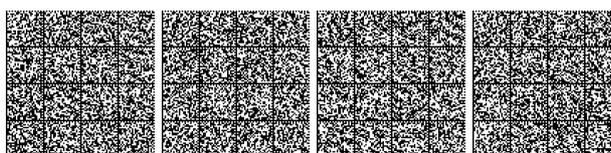
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 ottobre 2018.

Individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2018 a settembre 2018 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, n. 2481 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 7 marzo 2018, ai sensi del quale alla direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) compete, tra l'altro, gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III, riguardante la gestione del rischio e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato il decreto 6 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre di 2017, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo agricolo nazionale 2018, in particolare, l'art. 3, - Combinazioni di rischi assicurabili -, ai sensi del quale le polizze assicurative possono avere anche carattere sperimentale;

Considerato che ai sensi dell'allegato 5 del decreto 6 novembre 2017 citato, la diminuzione di prezzo da considerare nel calcolo del danno ai fini del risarcimento, si basa sulla definizione di cui allegato 5, comma 4 del medesimo decreto, quale differenza tra «il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004 ed il prezzo di mercato, determinato dall'Ismea con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato»;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2018, con il quale sono stati individuati i prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018, tra i quali anche il prezzo del frumento;

Esaminata la nota del 9 ottobre 2018, con la quale l'Ismea ha trasmesso i prezzi medi nazionali relativi al periodo luglio - settembre 2018 per i prodotti con codice H10 Frumento duro e H11 Frumento tenero;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dei prezzi medi nazionali del frumento rilevati nel periodo luglio - settembre 2018, determinati da Ismea, al fine di consentire per l'anno 2018 il calcolo della riduzione di prezzo sulle polizze sperimentali a copertura dei ricavi, di cui al decreto 6 novembre 2017 citato;
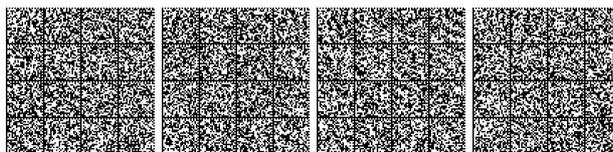
Decreta:

Art. 1.

Approvazione prezzi di mercato dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 Frumento tenero rilevati nel periodo luglio - settembre 2018.

1. Sono approvati i prezzi unitari massimi dei prodotti H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero rilevati nel periodo luglio - settembre 2018, per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi per l'anno 2018, riportati all'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 1-816

ALLEGATO *1*

Tabella prezzi frumento duro e tenero nel periodo luglio - settembre 2018 e confronto con triennio precedente (prezzi €/100kg, IVA esclusa).

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi €/100 kg		
					Lug-Set 2018	Triennio 2015/207	Var. %
IT	H10	Frumento duro	Generico	1	20,33	25,40	-20,0
IT	H11	Frumento tenero	Generico	2	19,41	18,48	5,0

18A07466

DECRETO 13 novembre 2018.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Vista la domanda presentata ai fini della iscrizione della varietà indicata nel dispositivo, nel rispettivo registro nazionale;

Visto il parere espresso nell'ambito del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per la varietà vegetale indicata nel presente dispositivo;

Vista la proposta di nuova denominazione avanzata dall'interessato in relazione alla varietà di cui al presente provvedimento, pubblicata nel Bollettino delle varietà vegetali n. 3/2018, per la quale risulta conclusa la verifica senza che siano intervenuti avvisi contrari all'uso di detta denominazione;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Cavolo broccolo	William	3808	A	Southern Seed S.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

18A07467

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 15 novembre 2018.

Avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 31 e 41, lettere *a)* e *b)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (Delibera n. 20704).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (nel seguito «TUF») e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato (nel seguito anche «Legge di stabilità 2016»);

Visti, in particolare:

A) l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi del quale «Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato "decreto legislativo n. 58 del 1998", sono trasferite all'organismo di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-*bis*, comma 6, e 18-*ter*, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari»;

B) l'art. 1, comma 41 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale «Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. (…) Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari»;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'art. 31, comma 4, del TUF, sono stabilite dalla CONSOB con proprie delibere ai sensi della «legge di stabilità 2016»;

Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ai sensi del quale, fino dalla data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari, la riserva di attività di cui all'art. 18 del TUF non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera *f)*, del TUF, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti;

Visto il proprio regolamento, adottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, «Regolamento intermediari»), con cui è stata data attuazione, tra l'altro, alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 36, della «Legge di stabilità 2016»;

Vista la disciplina transitoria contenuta nell'art. 4, commi 3, 4 e 5, della propria delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante il «Regolamento intermediari»;

Visti lo statuto e il regolamento dell'OCF, approvati con disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, ai sensi dell'art. 31, comma 4 del TUF;

Vista la propria delibera n. 20503 del 28 giugno 2018, con cui è stato autorizzato, a partire dal 2 luglio 2018, un primo avvio dell'operatività dell'organismo «limitatamente» all'esercizio:

i. dell'attività istruttoria concernente le iscrizioni, con esonero dalla prova valutativa, all'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria;

ii. dei poteri di vigilanza di cui all'art. 31, comma 7, del TUF, per lo svolgimento dell'attività istruttoria concernente l'avvio del procedimento cautelare ad un anno di cui all'art. 7-*septies*, comma 2 [casi di imputazione o misure penali restrittive personali] del TUF nonché del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 196 del TUF, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

Visto il Protocollo d'intesa fra la CONSOB e l'OCF, sottoscritto il 28 giugno 2018, disciplinante «Modalità operative e tempi del trasferimento delle funzioni dalla CONSOB all'OCF, adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo e attività propedeutiche connesse all'iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria»;

Visto il protocollo d'intesa fra la CONSOB e l'OCF, sottoscritto il 10 agosto 2018, concernente la pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna dell'OCF e gli atti ed eventi di maggior rilievo da comunicare alla CONSOB;

Considerato che l'art. 1, comma 41 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che la CONSOB stabilisce la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo;

Delibera:

A partire dal 1° dicembre 2018, prende avvio l'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è portata a conoscenza dell'organismo nonché pubblicata sui siti internet della CONSOB e dell'organismo medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Roma, 15 novembre 2018

Il Presidente vicario: GENOVESE

18A07519
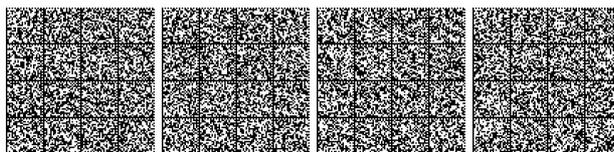
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Abimono», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 841/2018 del 25 settembre 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ABIMONO.

Confezioni:

A.I.C. n. 025358 019 - «1% Crema dermatologica» tubo da 20 g;

A.I.C. n. 025358 045 - «1% Crema vaginale» 1 tubo da 30 g (con 6 applicatori monouso);

A.I.C. n. 025358 058 - «600 mg ovulo vaginale» 1 ovulo.

Titolare A.I.C.: Farmitalia S.r.l., viale A. De Gasperi, 165/B - 95127 Catania - Codice fiscale 03115090874.

Procedura nazionale.

Codice pratica FVRN/2010/1214.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È inoltre autorizzata la variazione N1B/2015/5608 concernente l'aggiornamento del FI al QRD template in seguito a presentazione del test di leggibilità.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A07504

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Mylan Pharma».

Con la determina n. aRM - 157/2018 - 2322 del 29 ottobre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN PHARMA;

confezione: A.I.C. n. 040670010;

descrizione: «8 mg/12.5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 040670022;

descrizione: «8 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 040670034;

descrizione: «8 mg/12.5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 040670046;

descrizione: «8 mg/12.5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 040670059;

descrizione: «8 mg/12.5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 040670061;

descrizione: «16 mg/12.5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 040670073;

descrizione: «16 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 040670085;

descrizione: «16 mg/12.5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 040670097;

descrizione: «16 mg/12.5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 040670109;

descrizione: «16 mg/12.5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A07509

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clozapina Mylan».

Con la determina n. aRM - 158/2018 - 2322 del 29 ottobre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CLOZAPINA MYLAN;

confezione: A.I.C. n. 044467013;

descrizione: «25 mg compresse» 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467025;
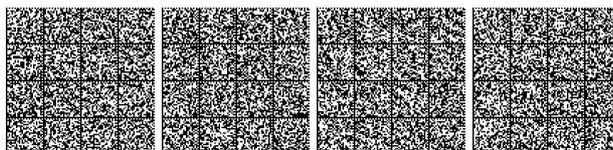
descrizione: «25 mg compresse» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467037;

descrizione: «25 mg compresse» 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467090;

descrizione: «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467049;

descrizione: «25 mg compresse» 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467052;

descrizione: «25 mg compresse» 60 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467064;

descrizione: «25 mg compresse» 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467076;

descrizione: «100 mg compresse» 20 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467088;

descrizione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467102;

descrizione: «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467114;

descrizione: «100 mg compresse» 60 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467126;

descrizione: «100 mg compresse» 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467138;

descrizione: «25 mg compresse» 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467140;

descrizione: «25 mg compresse» 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467153;

descrizione: «100 mg compresse» 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione: A.I.C. n. 044467165;

descrizione: «100 mg compresse» 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A07510

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Mylan Pharma».

Con la determina n. aRM - 159/2018 - 2322 del 29 ottobre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ESCITALOPRAM MYLAN PHARMA;

confezione: A.I.C. n. 042779013;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779025;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779037;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779049;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779052;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779064;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779076;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779088;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779090;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779102;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL

confezione: A.I.C. n. 042779114;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

cnfezione: A.I.C. n. 042779126;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779138;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779140;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779153;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779165;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779177;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779189;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL

confezione: A.I.C. n. 042779191;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779203;
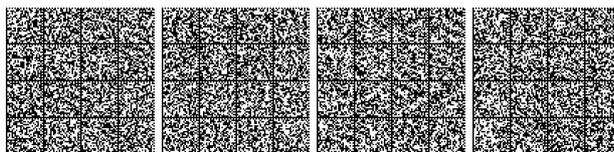
descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779227;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL

confezione: A.I.C. n. 042779239;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779241;

dscrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779254;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779266;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779278;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779280;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL;

confezione: A.I.C. n. 042779215;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/LDPE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

18A07511

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Procedura aperta per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a finanziamento/cofinanziamento e da realizzare nei Paesi partner di cooperazione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Si informano gli interessati che i soggetti con finalità di lucro possono presentare domande per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative da loro proposte. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13,00 del 14 gennaio 2019.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari e i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it e sul sito www.esteri.it

Il sito dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

18A07465

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° novembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1393
Yen	128,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,879
Corona danese	7,4604
Lira Sterlina	0,88173
Fiorino ungherese	322,96
Zloty polacco	4,3269
Nuovo leu romeno	4,664
Corona svedese	10,3158
Franco svizzero	1,143
Corona islandese	137,9
Corona norvegese	9,515
Kuna croata	7,436
Rublo russo	74,8346
Lira turca	6,3245
Dollaro australiano	1,5857
Real brasiliano	4,2078
Dollaro canadese	1,4904
Yuan cinese	7,9046
Dollaro di Hong Kong	8,9293
Rupia indonesiana	17192,3
Shekel israeliano	4,2245
Rupia indiana	83,68
Won sudcoreano	1285,7
Peso messicano	22,9917
Ringgit malese	4,7674
Dollaro neozelandese	1,719
Peso filippino	60,642
Dollaro di Singapore	1,5701
Baht tailandese	37,529
Rand sudafricano	16,6021

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A07422

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 novembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1417
Yen	128,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,782
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,8787
Fiorino ungherese	321,62
Zloty polacco	4,3202
Nuovo leu romeno	4,6612
Corona svedese	10,3123
Franco svizzero	1,1422
Corona islandese	138,1
Corona norvegese	9,5143
Kuna croata	7,4393
Rublo russo	75,3127
Lira turca	6,2539
Dollaro australiano	1,584
Real brasiliano	4,2205
Dollaro canadese	1,4956
Yuan cinese	7,8712
Dollaro di Hong Kong	8,9391
Rupia indonesiana	17031,88
Shekel israeliano	4,216
Rupia indiana	82,7085
Won sudcoreano	1276,25
Peso messicano	22,8399
Ringgit malese	4,7483
Dollaro neozelandese	1,7154
Peso filippino	60,693
Dollaro di Singapore	1,5686
Baht tailandese	37,539
Rand sudafricano	16,372

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A07423

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 novembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,137
Yen	128,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,846
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,87535
Fiorino ungherese	322,44
Zloty polacco	4,3126
Nuovo leu romeno	4,6608
Corona svedese	10,3268
Franco svizzero	1,1437
Corona islandese	137,9
Corona norvegese	9,524
Kuna croata	7,4383
Rublo russo	75,4376
Lira turca	6,1783
Dollaro australiano	1,5803
Real brasiliano	4,2253
Dollaro canadese	1,4887
Yuan cinese	7,878
Dollaro di Hong Kong	8,9047
Rupia indonesiana	17027,71
Shekel israeliano	4,2089
Rupia indiana	83,092
Won sudcoreano	1278,67
Peso messicano	22,8514
Ringgit malese	4,7475
Dollaro neozelandese	1,7085
Peso filippino	60,515
Dollaro di Singapore	1,5651
Baht tailandese	37,476
Rand sudafricano	16,323

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A07424

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 novembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1428
Yen	129,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,833
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,87313
Fiorino ungherese	322,06
Zloty polacco	4,3088
Nuovo leu romeno	4,6647
Corona svedese	10,347
Franco svizzero	1,146
Corona islandese	137,9
Corona norvegese	9,5448
Kuna croata	7,4383
Rublo russo	75,3169
Lira turca	6,1246
Dollaro australiano	1,5789
Real brasiliano	4,2833
Dollaro canadese	1,4996
Yuan cinese	7,9015
Dollaro di Hong Kong	8,951
Rupia indonesiana	16916,3
Shekel israeliano	4,2135
Rupia indiana	83,3785
Won sudcoreano	1280,9
Peso messicano	22,7736
Ringgit malese	4,7604
Dollaro neozelandese	1,7105
Peso filippino	60,482
Dollaro di Singapore	1,5693
Baht tailandese	37,644
Rand sudafricano	16,2351

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A07425

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 novembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1487
Yen	130,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,88
Corona danese	7,4598
Lira Sterlina	0,87403
Fiorino ungherese	321,76
Zloty polacco	4,294
Nuovo leu romeno	4,6621
Corona svedese	10,3313
Franco svizzero	1,1444
Corona islandese	138,1
Corona norvegese	9,5328
Kuna croata	7,4338
Rublo russo	75,7709
Lira turca	6,1357
Dollaro australiano	1,575
Real brasiliano	4,3061
Dollaro canadese	1,5019
Yuan cinese	7,9426
Dollaro di Hong Kong	8,9935
Rupia indonesiana	16748,05
Shekel israeliano	4,2182
Rupia indiana	83,28
Won sudcoreano	1286,25
Peso messicano	22,6326
Ringgit malese	4,7734
Dollaro neozelandese	1,6954
Peso filippino	60,584
Dollaro di Singapore	1,5729
Baht tailandese	37,66
Rand sudafricano	16,0216

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A07426
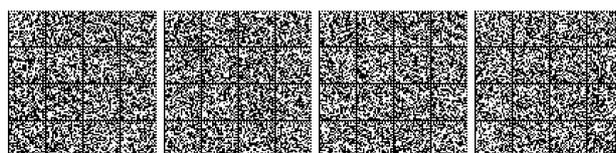
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 novembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1424
Yen	129,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,887
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,87163
Fiorino ungherese	321,44
Zloty polacco	4,2915
Nuovo leu romeno	4,6602
Corona svedese	10,2528
Franco svizzero	1,1456
Corona islandese	138,3
Corona norvegese	9,5078
Kuna croata	7,4315
Rublo russo	75,8313
Lira turca	6,1926
Dollaro australiano	1,5668
Real brasiliano	4,2622
Dollaro canadese	1,4972
Yuan cinese	7,9192
Dollaro di Hong Kong	8,9414
Rupia indonesiana	16610,5
Shekel israeliano	4,195
Rupia indiana	82,7195
Won sudcoreano	1275,88
Peso messicano	22,686
Ringgit malese	4,7563
Dollaro neozelandese	1,6838
Peso filippino	60,308
Dollaro di Singapore	1,5663
Baht tailandese	37,596
Rand sudafricano	15,959

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A07427

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 novembre 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1346
Yen	129,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,936
Corona danese	7,4594
Lira Sterlina	0,87053
Fiorino ungherese	321,31
Zloty polacco	4,288
Nuovo leu romeno	4,657
Corona svedese	10,2648
Franco svizzero	1,1414
Corona islandese	138,5
Corona norvegese	9,5418
Kuna croata	7,43
Rublo russo	76,4283
Lira turca	6,2261
Dollaro australiano	1,5663
Real brasiliano	4,254
Dollaro canadese	1,4969
Yuan cinese	7,8852
Dollaro di Hong Kong	8,8843
Rupia indonesiana	16661,6
Shekel israeliano	4,171
Rupia indiana	82,264
Won sudcoreano	1278,77
Peso messicano	23,0001
Ringgit malese	4,7399
Dollaro neozelandese	1,6815
Peso filippino	60,256
Dollaro di Singapore	1,5627
Baht tailandese	37,453
Rand sudafricano	16,1884

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A07428
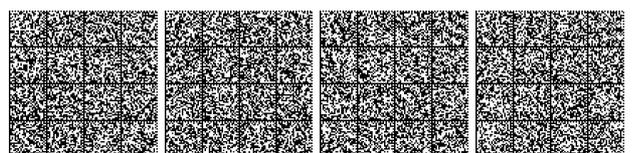
MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Bonifati

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Bonifati (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (Cosenza).

18A07471

Estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Bonifati

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata, con sede in Bonifati (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (Cosenza).

18A07472

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Cerzeto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Cerzeto (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (Cosenza).

18A07473

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Cerzeto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Cerzeto - frazione Cavallerizzo (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla. Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (Cosenza).

18A07474

Estinzione della Confraternita della SS. Addolorata, in Cetraro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita della SS. Addolorata, con sede in Cetraro (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (Cosenza).

18A07475

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Fagnano Castello

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Fagnano Castello (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (Cosenza).

18A07476

Estinzione della Confraternita dell'Immacolata, in Mongrassano

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita dell'Immacolata, con sede in Mongrassano (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (Cosenza).

18A07477

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Orsomarso

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Orsomarso (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (Cosenza).

18A07478

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Orsomarso.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Orsomarso (CS).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (CS).

18A07501
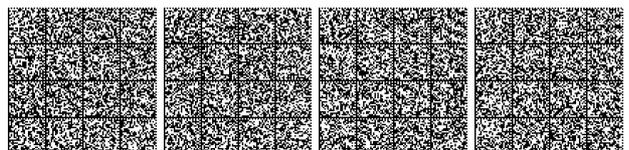
Estinzione della Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo, in Papasidero.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita di Maria SS. Assunta in Cielo, con sede in Papasidero (CS).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (CS).

18A07502

Estinzione della Confraternita di Santa Maria del Carmelo, in San Donato di Ninea.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita di Santa Maria del Carmelo, con sede in San Donato di Ninea (CS).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (CS).

18A07503

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-273) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
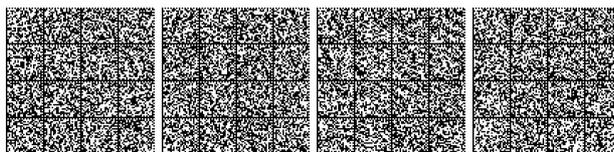
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
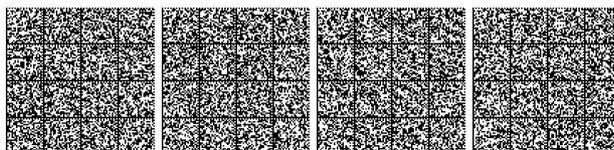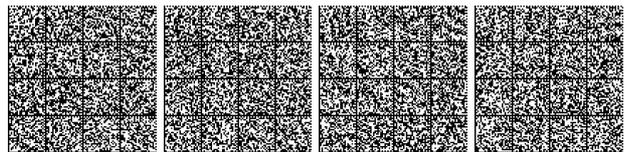
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.